

Edizione di sabato 29 marzo 2014

CONTABILITÀ

[La cancellazione dei crediti in bilancio](#)

di Viviana Grippo

CASI CONTROVERSI

[Auto in uso ai dipendenti e detrazione Iva](#)

di Giovanni Valcarenghi

PENALE TRIBUTARIO

[L'efficacia del giudicato penale nel processo tributario](#)

di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il comodato e la questione del "sub-affitto"](#)

di Fabio Pauselli

IMPOSTE SUL REDDITO

[Gli errori contabili e la compilazione del Modello Unico SC 2014](#)

di Federica Furlani

CONTABILITÀ

La cancellazione dei crediti in bilancio

di **Viviana Grippo**

Le norme che regolano la **svalutazione e cancellazione dei crediti dal bilancio** sono state, negli ultimi anni, oggetto di revisione da parte del legislatore (legge di stabilità e prima decreto crescita) oltre che di un importante intervento chiarificatore dell'Agenzia delle Entrate ([circolare 26/E del 1 agosto 2013](#)).

Anche l'OIC ha pubblicato in consultazione nel gennaio 2014 la bozza del documento "Disciplina contabile della cancellazione dei crediti", integrativo dell'OIC n. 15: I Crediti.

L'art. 101, comma 5, del TUIR, nella sua nuova formulazione applicabile a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, lega la deducibilità delle perdite su crediti alla sussistenza di **elementi "certi e precisi"** idonei a provare l'inesigibilità del credito con l'eccezione dei casi di procedure concorsuali o di *"accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"*[\[1\]](#) e afferma che tali elementi (certezza e precisione) sussistano **in ogni caso quando**:

- il credito sia di modesta entità e siano decorsi almeno 6 mesi dalla scadenza di pagamento di esso, per modesta entità deve intendersi un credito di importo inferiore ai 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e 2.500 per le altre[\[2\]](#),
- il diritto alla riscossione del credito sia prescritto[\[3\]](#),
- la cancellazione del credito dal bilancio sia operata in applicazione dei principi contabili.

Questa ultima casistica è stata introdotta con la legge di stabilità e presuppone la corretta applicazione in sede di redazione del bilancio di esercizio dei principi contabili, in particolare dell'OIC 15.

Quindi come registriamo contabilmente la perdita su crediti?

Il principio contabile n.15, stabilisce che il valore nominale dei crediti debba essere rettificato, tramite un fondo svalutazione, per tenere conto delle situazioni di inesigibilità già manifestatesi o non ancora manifestatesi ma ritenute probabili alla data di chiusura dell'esercizio. Tale fondo dovrà rettificare il valore nominale dei crediti, la scrittura contabile di riferimento sarà la seguente:

accantonamento al f.do svalutazione crediti a f.do svalutazione crediti

l'effetto della iscrizione del fondo rispetta il principio della prudenza e della competenza economica evitando che l'inesigibilità del credito gravi sul conto economico di esercizi futuri diversi da quelli in cui hanno trovato origine i ricavi da cui derivano i crediti ovvero si sia manifestata l'incertezza sull'incassabilità del credito.

Coerentemente con quanto su detto nel periodo in cui si realizzeranno i presupposti per eliminare il credito dal bilancio si utilizzerà il fondo in precedenza accantonato:

F.do svalutazione crediti a Crediti vs clienti

Fiscalmente l'articolo 106, comma 1, del TUIR prevede che le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio relativi alla cessione di beni e prestazione di servizi da cui derivano i ricavi ex articolo 85, comma 1 del TUIR, tenuto conto degli accantonamenti effettuati al fondo svalutazione crediti, sono deducibili in ciascun esercizio nel **limite dello 0,50%** dell'ammontare complessivo costituito dal valore nominale dei medesimi crediti alla data di bilancio. La svalutazione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti abbia **raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti** risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Sappiamo invece cosa prevede l'articolo 101, comma 5 TUIR, circa la deducibilità delle perdite su crediti.

Quello che è bene sottolineare è che se il credito non può considerarsi definitivamente perso, l'articolo 101 non può trovare applicazione e quindi il credito deve essere trattato ex art.106, comma 1 del TUIR, se al contrario la perdita del credito è definitiva troverà applicazione l'art. 101, comma 5 TUIR.

A tal riguardo va poi richiamato l'OIC 15 dove prevede che:

“Le perdite realizzate su crediti derivanti da elementi “certi e precisi” e quindi non derivanti da valutazioni, (ad es. derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B.14 Oneri diversi di gestione del conto economico, previo l'utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione crediti”.

Questo vuol dire che ogni qual volta si proceda alla cancellazione del credito sarà necessario prima utilizzare il fondo e solo dopo, al verificarsi dell'incapienza, ricorrere alla contabilizzazione di una ulteriore “perdita su crediti”.

Contabilmente:

Diversi a Crediti vs clienti (....)

F.do svalutazione crediti

Perdita su crediti

Lo stesso principio sarà applicabile ai fini fiscali in quanto l'art. 106, comma 2 del TUIR prevede che:

“Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso”.

Quindi saranno fiscalmente deducibili solo le perdite eccedenti il fondo già stanziato.

[1] Art. 101, co. 5 del Tuir: “il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.

[2] di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

[3] prescrizione dei debiti si deve fare riferimento al dettato del codice civile che all'art. 2946 indica che i crediti si intendono prescritti trascorsi dieci anni dal loro insorgere

CASI CONTROVERSI

Auto in uso ai dipendenti e detrazione Iva

di **Giovanni Valcarenghi**

~~Si può acquistare una ditta che acquista dei veicoli destinati ad essere concessi in uso ai dipendenti anche con detrazione (finanziaria) supercondotta~~

Per entrambe le ipotesi, il valore della attribuzione è attualmente quantificato con il riferimento ai valori proposti dalle **tabelle ACI** (30% del valore convenzionale di percorrenza di 15.000 chilometri), validate annualmente dall'Agenzia delle entrate (al riguardo, si veda l'articolo 14, comma 3 del DPR 633/1972 e l'articolo 24, comma 6 della Legge 7 luglio 2009 n.88); ciò che cambia, invece, è la possibilità di **detrarre integralmente l'IVA** sull'acquisto del mezzo (e non solo il 40% come nella normalità dei casi) ove si utilizzi il meccanismo del riaddebito con fattura.

Infatti, l'azienda verrebbe ad essere assimilata ad un soggetto che acquisisce un **bene esclusivamente strumentale**, per farne oggetto della propria attività (fatturazione dell'uso a terzi); in tal senso, è chiaro il disposto della [risoluzione 6/DPF/2008](#) del Dipartimento Politiche Fiscali del MEF. La detrazione integrale dell'IVA è assicurata, tuttavia, solo alla condizione che il corrispettivo non sia meramente simbolico, e tale circostanza è assicurata (sino a variazione della norma) dall'utilizzo delle tariffe ACI.

Sin qui le indicazioni paiono sostanzialmente chiare; i dubbi cominciano a nascere nel momento in cui, durante la "vita utile" del bene, l'azienda decida di non proseguire l'attribuzione in uso promiscuo, oppure nelle ipotesi in cui l'acquisizione del bene sia antecedente al momento della concessione in uso con riaddebito. In tali ipotesi, come ci si deve comportare con la detrazione dell'IVA?

Alcune situazioni si riescono a gestire; ad esempio, basterà pensare al caso di acquisto del veicolo per il tramite di un **contratto di leasing oppure di noleggio** (a breve o lungo termine); in tal caso, l'IVA gravante sui canoni sarà integralmente o parzialmente detraibile a seconda del fatto che, nel periodo di riferimento, il veicolo sia stato (o meno) oggetto di attribuzione onerosa. Vale, dunque, il concetto del c.d. primo utilizzo.

Nel differente caso in cui, invece, il veicolo sia stato **acquistato direttamente** (ed il principio dovrebbe rendersi applicabile anche all'IVA gravante sul valore di riscatto del veicolo, che costituisce formalmente un acquisto vero e proprio), si tratta di comprendere quale sorte assegnare all'IVA.

Ove l'attribuzione sia immediata, la **detrazione integrale pare assicurata**, fermo restando la necessità di intervenire al successivo momento della cessazione della concessione in uso. In tal senso, l'articolo 19-bis 2 del DPR 633/1972 (ai commi 1 e 2) prevede la rettifica dell'imposta (in aumento o diminuzione) qualora i beni siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata; per i beni ammortizzabili, in particolare, si tratta di verificare il diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi, operando la restituzione (o il recupero, a seconda dei casi) con riferimento ai quinti che mancano al completamento del c.d. periodo di osservazione.

Nel caso opposto, alla parziale detrazione iniziale all'acquisto (40%) si accompagnerebbe un **recupero dei quinti dell'IVA** (ovviamente, solo del 60% originariamente non detratto) in relazione agli anni mancanti al completamento del periodo di osservazione.

Ove il periodo non fosse esattamente coincidente con l'annualità, si ritiene corretto agire per dodicesimi di anno, in sostanza, facendo riferimento ai mesi. La situazione prospettata, nell'arco del quinquennio, potrebbe mutare più volte, richiedendo plurime sistemazioni in un senso o nell'altro, a seconda dei casi.

Solo in tal modo ai noi pare di poter assicurare una detrazione che sia coerente con l'effettivo impiego del veicolo per l'effettuazione di operazioni attive "ivate", oppure per il normale utilizzo aziendale.

PENALE TRIBUTARIO

L'efficacia del giudicato penale nel processo tributario

di **Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini**

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 74/2000 i **rapporti tra procedimento penale e procedimento tributario** trovano compiuta disciplina nelle disposizioni recate dagli artt. 20 e 25 della novella legislativa citata.

In particolare, **l'art. 20 vieta la sospensione del procedimento tributario in pendenza di un procedimento penale** avente ad oggetto i medesimi fatti, ovvero fatti dal cui accertamento dipende la definizione della vicenda tributaria.

Dal canto suo, l'art. 25, esplicitamente abrogando l'art. 12 della L. 516/82, ha cancellato il principio in base al quale la sentenza penale irrevocabile aveva autorità di cosa giudicata nel processo tributario in relazione ai fatti materiali oggetto del giudizio penale, il che vale ad **escludere qualsiasi rapporto di pregiudizialità tra i due procedimenti (penale e tributario)**.

Il riformulato **art. 654 c.p.p.** è oggi la **norma che disciplina l'efficacia del giudicato penale nei confronti del procedimento tributario**. Esso statuisce che **la sentenza penale irrevocabile di assoluzione o di condanna fa stato nel processo civile ed amministrativo** (e, dunque, anche in quello tributario) solo nei confronti dei soggetti che abbiano formalmente partecipato al processo penale (**limite soggettivo**) ed all'ulteriore condizione che i fatti ivi accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purchè la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa (**limiti oggettivi**).

A tal riguardo, il Ministero delle Finanze, nella propria Circolare 154/2000, ha ammesso la possibilità che il giudicato penale faccia stato nel processo tributario **nella sola ipotesi in cui la pronuncia del giudice penale non sia frutto dell'utilizzo di prove non ammesse nel processo tributario** giusta previsione dell'art. 7/546, il quale vieta la prova testimoniale, ed esclude il giuramento. Al contempo, nel processo tributario assumono valenza probatoria le presunzioni, sia assolute, che relative, e financo quelle semplicissime, tutte **non idonee a sostenere la responsabilità penale dell'imputato**, atteso che il principio di non colpevolezza enunciato dall'art. 27 della Costituzione **vincola la pronuncia di una sentenza di condanna alla certezza della colpevolezza dell'imputato**.

Le limitazioni alla prova pongono, dunque, il problema del possibile contrasto tra giudicati.

Un consolidato orientamento della Suprema Corte, tuttavia, pur non riconoscendo autorità di

cosa giudicata alla sentenza penale, afferma che **il giudice tributario, nell'esercizio dei propri poteri autonomi di valutazione ex art. 116 c.p.c., è comunque legittimato a valutare il materiale probatorio proveniente dal procedimento penale ed acquisito agli atti, al fine di verificarne la rilevanza ai fini fiscali** (Cass. 10269/2005. Precedente conforme, Cass. 12577/2000 per la quale: *“Il risultato raggiunto in sede penale non rappresenta un qualcosa di completamente avulso dal gravame tributario, in quanto il giudice tributario può legittimamente fondare il proprio convincimento sulle prove acquisite nel giudizio penale, purchè proceda ad una propria ed autonoma valutazione degli elementi probatori”*).

Nell'ipotesi del patteggiamento (art. 444 c.p.p.), la Corte di Cassazione si è spinta oltre, affermando che: ***“La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell'accertamento.”*** (Cass. 2213/2006).

In tema di sanzioni, è la norma recata dall'art. 19 del D. Lgs citato a garantire l'unitarietà del sistema, stabilendo che ***“quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del Titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione penale”***. (Sul punto, si rimanda al precedente intervento: “Principio di specialità in campo penal-tributario” in EC News del 06/03/2014).

IMPOSTE SUL REDDITO

Il comodato e la questione del “sub-affitto”

di **Fabio Pauselli**

A volte si assiste al caso in cui il **comodatario di un immobile ha la possibilità di locarlo**, solitamente per finalità turistiche e per periodi che, la maggior parte delle volte, non superano i 30 giorni. Inevitabilmente si pone il problema di come debbano essere qualificati fiscalmente gli introiti percepiti e quale soggetto, tra comodante e comodatario, sia tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi dichiarativi.

La domanda che solitamente ci si pone è se i canoni di locazione debbano essere imputati in capo al comodatario quali redditi diversi da sub-locazione di cui all'art 67, comma 1, lettera h) del TUIR e la risposta, in questi casi, non può che essere negativa. Vediamo nel dettaglio il motivo.

L'art. 26, comma 1, del TUIR sancisce che *“i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che **possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.**”*

La conseguenza giuridica del contratto di comodato, disciplinato dall'art. 1803 c.c., è essenzialmente quella di **far nascere diritti e obblighi senza, tuttavia, produrre effetti reali e traslativi**. Infatti il comodatario che riceve il bene ad uso gratuito acquisisce il solo diritto personale di godimento, non producendosi alcun effetto in termini di trasferimento di diritti reali sul bene stesso né, tantomeno, il trasferimento della proprietà.

Il Ministero delle Finanze nella risoluzione 7/441 del 1980, ha precisato che il fabbricato che il **proprietario dell'immobile concede in comodato d'uso deve essere equiparato all'immobile tenuto a disposizione**.

Riguardo, poi, al caso in cui il **comodatario stipuli sull'immobile ricevuto in uso gratuito un contratto di locazione**, dal punto di vista fiscale non si ha nessun mutamento nella titolarità del reddito fondiario dal “proprietario – comodante” al “comodatario – locatore”. Infatti, come ha avuto modo di precisare l'Agenzia delle Entrate con la [Risoluzione n.381 del 14 ottobre 2008](#), sotto il profilo fiscale il contratto di comodato è un mero atto di cortesia, un contratto ad effetti “obbligatori” e non “reali” che fa nascere, a favore del comodatario, cioè di colui che riceve in comodato il bene, un diritto “personale” di godimento sulla cosa concessa in comodato e non un diritto reale.

D'altronde non potrebbe essere diversamente, considerato anche il disposto normativo del suddetto art. 26 del TUIR; si desume, quindi, che il reddito derivante dalla locazione di un immobile ricevuto in comodato d'uso, ridotto forfettariamente del 15% (se superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%), va imputato al "comodante – proprietario" il quale provvederà a dichiararlo nel quadro RB del modello Unico o nel quadro B del modello 730.

IMPOSTE SUL REDDITO

Gli errori contabili e la compilazione del Modello Unico SC 2014

di **Federica Furlani**

Una delle novità del **Modello Unico Società di Capitali 2014** è l'introduzione nell'ambito del quadro RS, denominato Prospetti vari, di un'apposita sezione dedicata agli **Errori contabili**.

Ricordiamo che con la [circolare 31/E del 24 settembre 2013](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in merito al trattamento fiscale applicabile alla correzione degli errori in bilancio derivanti da:

- **mancata imputazione di componenti negativi nell'esercizio di competenza**
- **mancata imputazione di componendi positivi nell'esercizio di competenza.**

Per **correggere l'errore contabile**, l'estensore del bilancio deve imputare alla parte straordinaria del conto economico dell'esercizio in cui questo emerge una componente a rettifica della voce patrimoniale interessata. La componente in questione non assume in prima battuta rilievo ai fini fiscali, non essendovi i presupposti individuati dall'art. 101 del Tuir per la deduzione delle sopravvenienze passive o dall'art. 88 per la tassazione di quelle attive.

Al contribuente tuttavia deve essere data la possibilità di recuperare il componente negativo non contabilizzato nel periodo di imposta nel quale si è commesso l'errore o di tassare quello positivo non contabilizzato nel periodo "corretto".

Nel caso in cui il contribuente abbia imputato un componente negativo in un periodo di imposta successivo rispetto a quello di competenza dovrà quindi effettuare una variazione in aumento nel periodo in cui emerge l'errore. Se invece l'omessa contabilizzazione riguarda un componente positivo, vi dovrà essere una variazione in diminuzione nella dichiarazione del periodo in cui si è intervenuti per correggere l'errore.

Non essendo possibile fare assumere rilevanza fiscale ai componenti negativi che emergono, l'Agenzia indica quali siano le modalità per recuperare la deduzione nel periodo d'imposta di competenza.

Se l'annualità è ancora **emendabile**, deve essere presentata una apposita dichiarazione integrativa "a favore". Se invece così non è più, va comunque riconosciuta la possibilità di dare evidenza alla componente di costo non dedotta, purché l'annualità in questione sia ancora accertabile.

A tal fine il contribuente deve **“ricostruire” tutte le annualità interessate** dall'errore fino all'ultima, riliquidando autonomamente le relative dichiarazioni. Per l'ultimo periodo va presentata all'Agenzia una apposita dichiarazione nella quale devono confluire gli effetti delle riliquidazioni effettuate.

Il nuovo prospetto contenuto nel modello Unico 2014

deve quindi essere utilizzato:

- dai soggetti che hanno proceduto alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell'esercizio di competenza la cui dichiarazione non è più emendabile ai sensi del comma 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. n. 322 del 1998;
- dai soggetti sui quali ricadono, a seguito dell'applicazione del regime della trasparenza fiscale, gli effetti di tale correzione.

Va quindi compilato:

- nel caso in cui la dichiarazione in oggetto sia una dichiarazione integrativa a favore ed è riservato ai contribuenti che per i periodi d'imposta in cui gli errori sono stati commessi erano imprese in contabilità ordinaria (ovvero partecipavano a dette imprese in caso di trasparenza fiscale). Tali periodi devono essere precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa;
- nel caso in cui la dichiarazione in oggetto sia una dichiarazione integrativa a sfavore nella quale, tuttavia, confluiscono gli effetti di correzioni di errori contabili considerati “a favore” commessi in periodi d'imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa.

La sezione va redatta al fine di evidenziare le risultanze delle riliquidazioni dei precedenti periodi d'imposta autonomamente effettuate dal contribuente, che producono effetti, oltre che con riferimento alla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, anche con riferimento a tutte le componenti sintetizzate in dichiarazione che dalla stessa derivano o sulla stessa si commisurano (è il caso ad esempio delle perdite d'impresa riportabili).

Sarà pertanto necessario compilare tanti riquadri del prospetto “Errori contabili” quanti sono i periodi d'imposta interessati dalle riliquidazioni.